



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO ASILI NIDO COMUNALI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108/7131 P.G. del 23.2.2009, modificato con deliberazioni G.C. n. 954/83973 P.G. del 4.11.2011, G.C. n. 479/57185 P.G. del 3.8.2012 e G.C. n. 152 del 26.10.2015

COMUNE DI BRESCIA
REGOLAMENTO ASILI NIDO COMUNALI

INDICE

Art. 1.	Ambito di applicazione
Art. 2	Capienza e funzionamento
Art. 3	Utenti
Art. 4	Area di utenza
Art. 5	Iscrizioni
Art. 6	Criteri di ammissione - Graduatorie
Art. 7	Trasferimenti
Art. 8	Dimissioni
Art. 9	Criteri per la determinazione del contributo di frequenza
Art. 10	Organismi Collegiali

Allegato A) Criteri per la formazione delle graduatorie

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, il funzionamento e l'organizzazione degli asili nido comunali.

Art. 2 - CAPIENZA E FUNZIONAMENTO

La capienza massima di ciascun asilo nido è definita secondo i parametri della normativa regionale. La capienza effettiva è fissata dal Responsabile del Settore tenendo conto dell'andamento delle domande di iscrizione, dell'organizzazione del singolo asilo nido, di eventuali esigenze di carattere eccezionale.

Gli asili nido comunali garantiscono il diritto all'inserimento di bambini in condizione di disabilità.

L'inserimento dei suddetti può essere accompagnato da specifica figura di appoggio che può essere solo richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

La presenza dei bambini disabili è conteggiata al di fuori dell'effettiva capienza quando, nella fattispecie, è assegnato un educatore di appoggio per il tempo previsto nel progetto di inserimento e di frequenza stabilito e valutato con l'Azienda Sanitaria Locale.

Il numero massimo di bambini in condizioni di disabilità da inserire in ogni asilo nido comunale è definito annualmente dal Responsabile del Settore sulla base dell'organizzazione dei nidi.

Il Responsabile del Settore può anche stabilire, in relazione alla gravità del caso e all'organizzazione del nido, l'assegnazione del bambino diversamente abile alla sezione ordinaria con conseguente riduzione del numero dei frequentanti.

Gli asili nido comunali funzionano, di norma, seguendo il calendario scolastico regionale stabilito dalla normativa vigente garantendo la possibilità di fruizione del tempo prolungato e del part time.

Il funzionamento è assicurato, di norma, anche nel mese di luglio con modalità stabilite annualmente.

Il Servizio potrà anche adottare modalità di gestione innovative e/o integrative di tipo sperimentale.

Art. 3 - UTENTI

I bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni o comunque fino al momento in cui maturi il diritto di ammissione alla scuola materna, possono essere iscritti all'asilo nido.

Requisito principale ai fini dell'iscrizione agli asili nido comunali è la residenza nel Comune di Brescia, ad eccezione degli asili nido aziendali del Comune di Brescia che accolgono anche bambini non residenti purché figli di dipendenti comunali.

La residenza del bambino nel Comune di Brescia ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio deve essere con almeno un genitore.

Si intende equiparata alla residenza la documentazione presentata entro il termine delle iscrizioni relativa:

- alla domanda intesa ad ottenere il cambio di residenza inoltrata all'ufficio anagrafe del Comune di Brescia;

- al contratto preliminare d’acquisto di immobile ad uso residenziale sito nel suddetto territorio, unitamente a una dichiarazione di impegno a trasferire la residenza nell’immobile acquistato entro l’anno di iscrizione.

Per le situazioni in carico al Servizio Sociale si farà riferimento all’art. 8 comma 6 della L.R. 12.03.2008 n. 3.

I bambini appartenenti a nuclei familiari non residenti nel territorio comunale possono essere iscritti agli asili nido ma sono collocati in una specifica graduatoria del nido prescelto e, in caso di ammissione sono soggetti al pagamento della retta massima.

Art. 4 - AREA DI UTENZA

E’ considerato bacino di utenza il territorio corrispondente ai quartieri già facenti parte delle ex Circoscrizioni oggi abolite ove è collocato l’asilo nido ed i cui genitori hanno la residenza o attività lavorativa.

Art. 5 - ISCRIZIONI

Le domande di ammissione devono essere presentate al Settore Servizi per l’Infanzia Scuole dell’Infanzia e Asili Nido entro i termini indicati annualmente e sono finalizzate alla formazione delle graduatorie, valide per l’anno scolastico di riferimento.

I genitori possono presentare domanda ad un solo nido.

Inoltre è data facoltà ai genitori di indicare l’opzione “tutti i nidi”: Tale opzione viene tenuta in considerazione quando nel nido prescelto è stata esaurita la graduatoria. In tal caso è redatta una graduatoria unica per gli utenti che hanno optato per la scelta “tutti i nidi”.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti all’atto della domanda di iscrizione e mantenuti nel corso dell’anno scolastico. In caso di variazioni si fa riferimento all’articolo pertinente.

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE – GRADUATORIE

L’ammissione all’asilo nido avviene sulla base di una graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti nell’Allegato A.

Il Responsabile del Settore coordina l’istruttoria delle domande e redige le graduatorie applicando i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Le domande presentate sono incluse in due graduatorie distinte:

- bambini di età inferiore all’anno;
- bambini di età superiore all’anno.

In caso di gemelli in cui uno solo rimanga escluso dal nido, il Settore provvederà all’inserimento d’ufficio di entrambi i gemelli adottando tutte le misure atte a garantire la qualità educativa. Tuttavia, se la disponibilità all’inserimento immediato di entrambi i

gemelli dovesse già essere presente in altra struttura, in accordo con i genitori, si provvederà all'inserimento nella stessa.

I bambini già frequentanti, nel rispetto dei limiti di età, sono ammessi d'ufficio alla frequenza per l'anno successivo a seguito di presentazione di apposita domanda di riconferma del posto.

Successivamente il Responsabile del Settore comunica ai genitori l'ammissione dei figli al nido, invitandoli a presentare la documentazione ISEE ai fini della definizione del contributo di frequenza a loro carico.

Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio e all'ammissione al nido, il Responsabile del Settore provvederà, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., all'immediata interruzione della frequenza al nido e alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che compete e sulla base degli elementi accertati.

Le domande presentate dai non residenti partecipano alla graduatoria solo dopo l'esaurimento della graduatoria dei bambini appartenenti ai nuclei familiari residenti.

Art. 7 - TRASFERIMENTI

Il trasferimento da un asilo nido all'altro dei bambini frequentanti avviene, a richiesta dei genitori, nel mese precedente le iscrizioni. In tal caso le domande avranno la precedenza assoluta e non concorreranno a formare la graduatoria.

Durante l'anno scolastico non sono concessi trasferimenti dei frequentanti da un asilo nido all'altro con riferimento sia agli asili nido comunali che a quelli convenzionati.

I bambini non residenti che vengono ammessi ad un nido, solo dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie relative ai residenti, devono permanere in quel nido anche negli anni successivi per non ledere il diritto di accesso dei residenti sui posti che si rendono disponibili.

Art. 8 - DIMISSIONI

Sono previste dimissioni dall'asilo nido per rinuncia della famiglia, previa comunicazione scritta al Servizio Scuole dell'Infanzia e Asili Nido con almeno dieci giorni di calendario di preavviso, tale periodo verrà in ogni caso conteggiato ai fini del calcolo della retta. Si procederà alle dimissioni d'ufficio nei casi di:

- assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo del pagamento della relativa retta;
- inadempienza dei solleciti di versamento del contributo di frequenza, fermo restando l'obbligo del pagamento del contributo dovuto.

Art. 9 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FREQUENZA

Il contributo di frequenza deve essere rideterminato annualmente, in base a fasce di reddito individuate mediante l'indicatore ISEE della famiglia di ciascun bambino quale risulta dalle dichiarazioni presentate e dagli eventuali accertamenti effettuati dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione, necessaria alla determinazione della retta, ovvero dichiarazioni incomplete o mendaci sarà applicata d'ufficio la retta massima.

L'esonero dal versamento del contributo di frequenza e/o sua riduzione sono previsti solo a seguito di presentazione di idonea relazione del servizio sociale relativa a situazioni di disagio sociale di eccezionale gravità.

Il mancato versamento del contributo di frequenza, in caso di conclamata morosità, comporta l'attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l'interruzione della frequenza al nido con la decorrenza che sarà stabilita con provvedimento del Responsabile del Settore. È inoltre esclusa l'ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l'anno precedente, eventualmente anche in relazione ad altri servizi di ambito scolastico erogati dal Comune.

Riduzioni e gratuità

- saranno previste riduzioni della tariffa, con diverse graduazioni, in caso di assenza, malattia o chiusura dell'asilo nido;
- in caso di frequenza oltre il normale orario di apertura, sarà invece previsto un supplemento tariffario;
- verranno inoltre previste agevolazioni tariffarie per le famiglie numerose.

Art. 10 - ORGANISMI COLLEGIALI

Sono organi consultivi per la gestione degli asili nido:

- la Commissione comunale asili nido;
- il Comitato dei genitori;
- il Collegio del personale.

La **Commissione Comunale** è composta da:

- Assessore ai Servizi Sociali con funzioni di Presidente;
- Presidente del Comitato dei Genitori di ogni asilo nido;

e, a titolo consultivo, dal Responsabile del Settore Servizi per l'infanzia - scuole per l'infanzia e asili nido e dal funzionario amministrativo individuato dal Responsabile del Settore.

Il Presidente convoca le riunioni della Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, presiede e dirige la discussione.

Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente rappresentanti di enti, associazioni, categorie ed esperti per singoli problemi, oltre ai rappresentanti degli Enti Gestori, i Presidenti dei comitati dei genitori degli asili nido convenzionati.

La Commissione deve formulare pareri alla Giunta Comunale in tema di:

- indirizzi per il miglioramento del servizio;
- indirizzi per la revisione della disciplina degli asili nido.

Il Comitato dei genitori, da istituirsi in ciascuna asilo nido, è formato da:

- una rappresentanza dei genitori composta da:
 - 3 genitori nei nidi che hanno le sezioni lattanti ;
 - 2 genitori nei nidi senza sezione lattanti. La presenza di due genitori è prevista anche per i nidi che hanno solo una sezione di età.

I genitori sono eletti nelle assemblee dei nidi, convocate dal coordinatore del servizio, entro il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Il Comitato dei genitori dura in carica un anno ed è prorogato fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Comitato dei Genitori svolge le seguenti funzioni:

- nomina il Presidente tra i rappresentanti dei genitori;
- propone iniziative tese a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita dell'asilo nido, sensibilizzandoli ai problemi educativi;
- formula pareri e proposte sugli aspetti organizzativi del proprio nido e del Settore.

Il Collegio del personale è composto da tutto il personale del nido.

Al Collegio del Personale sono affidate le seguenti funzioni:

- elabora, in linea con gli orientamenti fissati dal Responsabile del Settore e dalla coordinatrice di riferimento, il progetto educativo del nido, caratterizzandolo secondo le proprie abilità e competenze, le risorse disponibili e le caratteristiche dell'utenza;
- suggerisce le iniziative per favorire la comunicazione con le famiglie;
- propone le modalità più appropriate per l'inserimento di tutti i bambini;
- favorisce la continuità sia con la scuola dell'infanzia sia con le altre agenzie educative del territorio.

Le riunioni hanno luogo in assenza di bambini e nell'ambito dell'orario di lavoro del personale.

Possono partecipare alle riunioni la coordinatrice degli educatori, il Responsabile del Settore.

REGOLAMENTO ASILI NIDO COMUNALI

Criteria per la formazione delle graduatorie

Allegato A

NB: l'età dei figli appartenenti al nucleo familiare è quella posseduta alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione	
1. Residenza nei quartieri corrispondenti all'ex Circostrizione ove è collocato il nido prescelto	Punti 6
2. Numero Figli: <ul style="list-style-type: none">◆ Nucleo familiare cui appartengono figli da 0 a 36 mesi;◆ Nucleo familiare cui appartengono figli da 36 mesi (+1 giorno) a 6 anni;◆ Nucleo familiare cui appartengono figli da 6 anni (+ 1 giorno) a 14 anni.	Punti 3 per ogni figlio Punti 2 per ogni figlio Punti 1 per ogni figlio
3. Nucleo familiare cui appartengono persone non autosufficienti o diversamente abili con invalidità superiore al 66% accertata dall'ASL . N.B. se l'invalidità è riferita al bambino da ammettere al nido può essere inferiore al 66% purché certificata.	Punti 5 per ognuna
4. Attività lavorativa dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare: <ul style="list-style-type: none">◆ Nucleo familiare ove entrambi i genitori hanno attività lavorativa a tempo pieno o almeno a 30 ore settimanali (per attività lavorativa si intendono le forme di lavoro previste dal D.Lgs. 276/2003 di durata superiore a 4 mesi anche non	Punti 12

<p>continuativi e con reddito superiore ad € 7.500 annui).</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Un genitore con attività lavorativa a tempo pieno e l'altro a tempo parziale; ◆ genitori entrambe con attività lavorativa a tempo parziale ; ◆ Nucleo familiare dove un genitore è in attesa di occupazione (con iscrizione alle liste di collocamento da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi precedenti alla domanda e non sia stato sospeso lo stato di disoccupazione ai sensi D.leg. 297/2002) ed un genitore con attività lavorativa a tempo pieno; ◆ Nucleo familiare con la situazione di cui sopra ed un genitore con attività lavorativa a tempo parziale; ◆ Nucleo familiare dove entrambi i genitori sono in attesa di occupazione (con iscrizione alle liste di collocamento da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi precedenti alla domanda e non sia stato sospeso lo stato di disoccupazione ai sensi del D.leg. 297/2002); <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si considerano anche situazioni di cassa integrazione o mobilità, certificati di iscrizione a corsi di formazione lavoro per l'anno scolastico corrente, di iscrizione in graduatorie per supplenze o incarichi, licenziamento in data non anteriore a 6 mesi, idoneità conseguita in un pubblico concorso entro l'anno precedente (situazioni tutte che devono essere documentate). ◆ Nucleo monogenitoriale con situazione lavorativa a tempo pieno, part-time, cassa integrazione. 	<p>Punti 10</p> <p>Punti 9</p> <p>Punti 6</p> <p>Punti 4</p> <p>Punti 3</p> <p>Punti 6</p>
<p>5. Nucleo familiare monogenitoriale: Il punteggio è attribuito solo se il bambino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è riconosciuto da un solo genitore; ◆ è orfano. <p>Nel caso di separazione legale o di scioglimento</p>	<p>Punti 8</p> <p>Punti 7</p>

<p>del matrimonio.</p> <p>Negli altri casi non contemplati precedentemente e qualora i genitori non convivano da più di tre mesi sono riconosciuti.</p>	Punti 5
<p>6. Anzianità della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per domande presentate nell'anno scolastico precedente e rimaste in lista d'attesa 	Punti 3
<p>7. Studenti non lavoratori:</p> <p>Si considera la frequenza in soli corsi diurni per le seguenti scuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> * scuola primaria dell'obbligo; * scuola secondaria; * corsi per l'acquisizione della 1° Laurea con frequenza obbligatoria; * Tirocini obbligatori documentati dalla scuola; * Borse di studio, praticantato in corso, scuole di specializzazione. ◆ Corsi per l'acquisizione della 1° Laurea con frequenza non obbligatoria ma con almeno 2 esami superati nell'anno accademico. <p>Se lo studente è anche lavoratore si applica il punteggio relativo all'attività lavorativa.</p>	<p>Punti 6</p> <p>Punti 4</p>
<p>8. Nelle situazioni di grave disagio socio-familiare con esclusione della mera difficoltà economica (documentata dal servizio di Assistenza Sociale) oppure per bambini disabili, per i quali si chiede l'iscrizione al nido.</p>	<p>l'ammissione è richiesta dal servizio sociale e disposta previa valutazione dal Responsabile di Settore</p>

Precedenze a parità di punteggio:

- a) nucleo familiare dove è presente una persona diversamente abile o non autosufficiente;
- b) nucleo familiare residente nell'area di utenza dove sorge il nido;
- c) nucleo familiare dove i genitori lavorino nell'area di utenza;
- d) età superiore del bambino per il quale è stata presentata domanda di iscrizione al nido.